

Allegato A -disciplinare

Art. 1 – Oggetto

Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità, visto il proseguire dell'emergenza, per l'erogazione di un'ulteriore tranche degli aiuti previsti dalla OCDPC n. 658/2020, al fine di garantire comunque la continuità di aiuto e nei limiti delle disponibilità assegnate all'Ente.

Le disposizioni del presente disciplinare costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 12 della legge 241/1990 e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs.33/2013.

Art. 2 - Definizioni

Ai fini del presente disciplinare s'intendono:

- per "generi alimentari" i prodotti alimentari necessari per il normale ed ordinario sostentamento delle esigenze del nucleo familiare;
- per "soggetti beneficiari", le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 3) del presente disciplinare;
- per "buono spesa," il titolo spendibile negli esercizi commerciali aderenti, pubblicati sul sito internet comunale e comunicati ai cittadini, assegnati dall'Ente;
- per "servizi sociali", l'ufficio dei servizi sociali del Comune di Arena Po.

Art. 3 – Importo del buono spesa

1. L'importo del buono spesa è determinato come segue:

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE	IMPORTO
nuclei familiari costituiti da una sola persona	€ 100,00
nuclei familiari costituiti da due persone, anche conviventi, senza figli	€ 150,00
(nuclei familiari con figli)	€ 300,00

Art. 4 – Modalità di concessione del buono spesa ed individuazione dei beneficiari

Il bando è rivolto ai soggetti per i quali perdurano le difficoltà economiche connesse all'emergenza da COVID-19, nonostante la ripresa dell'attività lavorativa, che si trovano in stato di necessità.

La richiesta è rivolta sia ai soggetti già beneficiari dei buoni alimentari di cui all'Ordinanza Sindacale n. 03 del 02.04.2020 sia ai soggetti che non hanno presentato la domanda nella precedente procedura di erogazione dei buoni spesa; si considerano valide le domande con cui è stata chiesta una "seconda erogazione" del buono alimentare e già pervenute al protocollo dell'Ente, previa verifica del proseguo dello stato di difficoltà.

I beneficiari sono individuati mediante la stesura di appositi elenchi stilati dall'ufficio Servizi Sociali del Comune di Arena Po sulla base dei principi definiti dall'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 e pertanto tenendo conto dei nuclei familiari più esposti ai rischi derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 e dando priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

I requisiti per la concessione dei buoni spesa sono inderogabilmente i seguenti:

a) essere il capo famiglia (o persona maggiorenne presente nello stato di famiglia) e tutti i componenti del nucleo in situazione di temporanea difficoltà a seguito dell'emergenza Covid-19 per i seguenti motivi: chiusura o sospensione di attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente, (saranno valutate anche le domande di soggetti in "cassa integrazione");

b) non aver ottenuto ammortizzatori sociali o impossibilità ad accedere a forme di ammortizzatori sociali (comprese quelle previste da Autorità Statali e Regionali per l'emergenza Covid-19);

c) assenza di altre fonti di sostentamento (es redditi da pensione);

Costituisce criterio di priorità non percepire alcun reddito pubblico (compreso reddito di cittadinanza).

A parità di condizioni verrà data priorità a :

- nucleo familiare con presenza di soggetto diversamente abile;
- nucleo familiare con presenza di uno o più minori;
- nucleo familiare con presenza di donne in stato di gravidanza.

Non sono previsti termini di presentazione delle domande. I fondi saranno assegnati con i criteri di cui al presente disciplinare fino a esaurimento.

Art. 5 – Procedura per la concessione del buono spesa

L'ufficio servizi sociali raccoglie e verifica le domande presentate, fornisce comunicazione dei nominativi dei beneficiari al Servizio Finanziario e fornisce comunicazione di inserimento nell'elenco ai beneficiari (o invia comunicazione di diniego della richiesta presentata).

Il Servizio Finanziario e Affari Generali:

- Invia agli esercizi commerciali già convenzionati gli elenchi dei beneficiari delle misure di solidarietà alimentare;
- Predisporre i pagamenti del dovuto agli esercizi commerciali in seguito dell'erogazione dei buoni spesa.

Art. 6 - Modalità di utilizzo del buono spesa

Gli esercizi commerciali presso i quali è spendibile il buono spesa sono quelli già convenzionati con l'Ente.

Il beneficiario indica l'esercizio presso il quale intende spendere il buono spesa.

In caso di mancata fruizione del "buono spesa" il beneficiario dovrà provvedere alla tempestiva restituzione all'Ente.

I "buono spesa" potrà essere utilizzato per il solo acquisto di generi alimentari.

Art. 7 - Verifica dell'utilizzo del buono

L'Amministrazione verifica la veridicità delle dichiarazioni rese in sede d'istanza provvedendo al recupero delle somme erogate ed alla denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Art. 8 - Rapporti con gli esercizi commerciali

I rapporti tra Comune, utente ed esercizio commerciale sono improntati alla massima semplificazione e tutela della salute al fine di ridurre i tempi di erogazione e il rischio di contagio; si provvederà all'invio agli esercizi commerciali degli elenchi dei beneficiari, comunicando all'utente la concessione del buono e il relativo ammontare.

Art. 9 - Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione e rapporto con la tutela della riservatezza

Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

I dati relativi al procedimento di cui all'OCDPC n. 658 del 29/03/2020 sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. 196/2003, unicamente per le finalità connesse alla gestione del procedimento.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente disciplinare entra in vigore ad intervenuta esecutività della ordinanza approvativa.